

vigente al

24/08/2021[Mostra Atto Originario](#)[Mostra Atto Multivigente](#)

DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2004, n. 99

Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-5-2004 *(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/06/2018)*

(GU n.94 del 22-04-2004)

Articoli

[articolo successivo](#) >**Capo I**

SOGGETTI E ATTIVITÀ

[a1](#)[a2](#)[a3](#)[4](#)[5](#)[6](#)**Capo II**

INTEGRITÀ AZIENDALE

[a7](#)[8](#)[9](#)[10](#)[11](#)[12](#)**Capo III**

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

[13](#)[a14](#)[15](#)[16](#)**Capo IV**TUTELA DEL PATRIMONIO
AGROALIMENTARE[a17](#)[a18](#)Testo in vigore dal: **30-6-2005**[attiva riferimenti normativi](#)[aggiornamenti all'articolo](#)

APPROFONDIMENTI

[aggiornamenti all'atto](#)[atti aggiornati](#)[atti correlati](#)[note atto](#)[lavori preparatori](#)[relazioni](#)[aggiornamenti al titolo](#)[aggiornamenti alla struttura](#)

FUNZIONI

[atto completo](#)[esporta](#)[collegamento permanente](#)[Indice dell'atto](#)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;

Vista la nota n. 376 del 4 marzo 2004 con la quale e' stato inviato

alla Commissione europea, in attuazione del regolamento (CE) n.

659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, lo schema di decreto

legislativo recante attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge

7 marzo 2003, n. 38;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

reso il 15 gennaio 2004;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 25 marzo 2004;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,

di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro

e delle politiche sociali, della giustizia, per gli affari regionali

e per le politiche comunitarie;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Imprenditore agricolo professionale

1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, e'

imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso

di conoscenze e competenze professionali ai sensi

dell'articolo 5 del

regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999,

dedichi alle attivita' agricole di cui all'articolo 2135 del codice

civile, direttamente o in qualita' di socio di societa', almeno il

cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro

complessivo e che

ricavi dalle attivita' medesime almeno il cinquanta per cento del

proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni

genere, gli

assegni ad esse equiparati, le indennita' e le somme

percepita per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in ((. .)), associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. *((Nel caso delle societa' di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attivita' svolta dai soci nella societa', in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, e' idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di societa' di capitali, l'attivita' svolta dagli amministratori nella societa', in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, e' idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale))*). Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.

2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. E' fatta salva la facolta' dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476.

3. Le societa' di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attivita' agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di societa' di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le societa' in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

b) *((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 27 MAGGIO 2005, N. 101))*;

c) nel caso di società di capitali ((o cooperative)), quando almeno un amministratore ((che sia anche socio per le società cooperative,)) sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

((3-bis. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società)).

((4. All'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime)).

((5. Le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attività agricole ai fini del presente articolo, e consentono l'iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura.

5-bis. L'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.

5-ter. Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro

*ventiquattro
mesi dalla data di presentazione dell'istanza di
riconoscimento,
salvo diverso termine stabilito dalle regioni,
il soggetto
interessato deve risultare in possesso dei requisiti
di cui ai
predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli
eventuali benefici
conseguiti. Le regioni e l'Agenzia delle entrate
definiscono
modalita' di comunicazione delle informazioni relative
al possesso
dei requisiti relativi alla qualifica di IAP.
5-quater. Qualunque riferimento nella
legislazione vigente
all'imprenditore agricolo a titolo principale si
intende riferito
all'imprenditore agricolo professionale, come definito
nel presente
articolo.
5-quinquies. L'articolo 12 della legge 9 maggio 1975,
n. 153, e
successive modificazioni, e' abrogato)).*

[articolo successivo](#) >